



Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA,
TUTELA DELL' AMBIENTE E TERRITORIO

UFFICIO TECNICO

prot. n. 7322/18.12 dd.

Spett.le DITTA

OGGETTO : LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO P.ED. 77 SEDE DELLA COMUNITA' VALLE DISOLE, ALLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA DELL'EDIFICIO ATTIGUO P.ED. 338 CENTRO SERVIZI SANITARI E RESIDENZIALI DI MALE' (TN).

Con la presente s'invita, ai sensi dell'art. 52 c. 9 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., la ditta/impresa in indirizzo a partecipare al sondaggio informale per l'affidamento a cottimo dei lavori, le cui caratteristiche principali sono evidenziate negli elaborati, allegati al presente invito.

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P.2/2016, sull'**importo a base d'asta pari ad Euro 47.667,64 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 1.623,46**, sulla base dell'allegato contenente il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e la stima dei lavori.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

Importi assoluti in Euro	
Lavorazioni soggette a ribasso	47.667,64.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.623,46.-
Totale importo a base d'asta	49.291,10.-

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.

CATEGORIA PREVALENTE :

CATEGORIA OS28 - Titolo Categoria Impianti Termici e di condizionamento

Importi assoluti in Euro	
Lavorazioni soggette a ribasso	34.637,06.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	1.179,67.-
Totale importo a base d'asta	35.816,73.-

Per partecipare alla gara, è richiesta a pena di esclusione, una speciale abilitazione (ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.);

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Dec. Min. Svil. Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.) :

CATEGORIA OS 30 - Titolo Categoria (Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi)

	Importi assoluti in Euro
Lavorazioni soggette a ribasso	723,52.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	24,64.-
Totale importo a base d'asta	748,16.-

Qualora il concorrente non sia in possesso della prescritta abilitazione il concorrente, non può eseguire direttamente la specifica lavorazione ed è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione (oppure camera di commercio compatibile con le stesse lavorazioni) **PENA L'ESCLUSIONE**

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER L'INTERO IMPORTO :

Parti di cui si compone l'opera appartenenti a categorie specializzate, per le quali **NON** si richiede la qualificazione obbligatoria, diverse dalla categoria prevalente, **eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, scorporabili e interamente subappaltabili :**

CATEGORIA OG1 - Titolo Categoria (Edifici Civili ed industriali)

	Importi assoluti in Euro
Lavorazioni soggette a ribasso	12.307,06.-
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	419,15.-
Totale importo a base d'asta	12.726,21.-

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, in calce all'offerta economica contenente la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali richiesta l'**abilitazione** ai sensi del D.M. dello S. Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., della L. 109/91 e del D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m., qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata attestazione/qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero tali opere, **a pena di esclusione**;
- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria; il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;
- con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'**abilitazione** ai sensi della legge (*decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L.*

109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.), il concorrente privo di abilitazione (o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento) deve dichiarare, a **pena di esclusione**, che intende affidare **interamente** tali opere in subappalto, senza che questo incida sulla quota massima subappaltabile.

- La quota massima subappaltabile verrà quindi calcolata sull'importo offerto relativamente alla categoria prevalente, comprensivo dei relativi oneri della sicurezza, diminuito dell'importo offerto per le lavorazioni che richiedono speciale abilitazione al lordo dei relativi oneri della sicurezza.
- Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;
- le lavorazioni appartenenti alle **categorie scorporabili/subappaltabili** sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

La dichiarazione di subappalto deve essere **sottoscritta** dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 (elettricista) il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Si rinvia integralmente al contenuto dell'art. 26 della L.P. 2/2016.

Codesta Ditta / Impresa dovrà **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e **indirizzando specificamente a :**

**Comunità della Valle di Sole
Via 4 Novembre, 4 - 38027 - Malè**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2017

un plico chiuso con le seguenti : MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

➤ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dal presente invito dovrà pervenire all'**UFFICIO SEGRETERIA** della **COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**, Via VI Novembre, 04 – 38027 – **MALE' - PRIMO PIANO** - n. tel. 0463 901029 – fax 0463 901985;

A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 GENNAIO 2017

in uno dei seguenti modi :

- mediante **raccomandata** del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da **corrieri specializzati**

- mediante consegna diretta
all'Ufficio Segreteria della Comunità della Valle di Sole sopra citato, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico appresso indicati : da lunedì a giovedì : 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.30 - venerdì : 8.30 - 12.00

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Ditte / Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA' IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO L'UFFICIO DI
SEGRETARIA SITO IN VIA VI NOVEMBRE 04, MALE' – 1° PIANO
ALLE ORE 14.30 DEL GIORNO 12 GENNAIO 2017**

➤ **CARATTERISTICHE DEL PLICO**

Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il presidente della commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga che, secondo le circostanze concrete, non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:

OFFERTA PER : "LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO P.ED. 77 SEDE DELLA COMUNITA' VALLE DISOLE, ALLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA DELL'EDIFICIO ATTIGUO P.ED. 338 CENTRO SERVIZI SANITARI E RESIDENZIALI DI MALE' (TN)".

➤ **DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO**

A PENA DI ESCLUSIONE – UNA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA.

Tale busta dovrà essere sigillata con le modalità previste al punto precedente e contrassegnata dalla seguente dicitura: "OFFERTA ECONOMICA".

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità della busta.

L'offerta economica - in carta legale o resa legale – dovrà essere sottoscritta - A PENA DI ESCLUSIONE - dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa.

L'offerta dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale (sia in cifre che in lettere) sull'importo dei lavori, precisando che gli oneri per la sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che – in caso di discordanza – la percentuale di ribasso indicata in lettere prevale rispetto a quella indicata in cifre.

Unitamente all'offerta deve essere prodotta la **dichiarazione (mediante compilazione dell'allegato modello A)** resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese
 - dichiarazione in merito alla regolarità contributiva e le relative posizioni (INPS, INAIL e CASSA EDILE);
 - **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**
- oppure*
- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

Si riportano di seguito gli artt. 24 della L.P. 2/2016 e 57 della Direttiva 2014/24/UE nonché i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non espressamente previsti dalla normativa provinciale.

Art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, **della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.**
2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
3. **L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo¹.**
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non

¹Art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine di partecipazione alla procedura di gara².

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma³.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

²Art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (€ 10.000,00) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

³Art. 80 comma 5 lett. b)

L'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (Vedi nota 1 art. 24 L.P. 2/2016)

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi **relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali** e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. (Vedi nota 2 art. 24 L.P. 2/2016)

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro nonché dai contratti collettivi);

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali (Vedi nota 3 art. 24 L.P. 2/2016);

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o
- i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b), qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4⁴.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

⁴**Art. 80 comma 6 .Lgs 50/2016**

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.⁵

Articolo 80 D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.
- L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
- l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999.
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (L. 203/1991), non risulti avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981.
- L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

⁵Art. 80 comma 10 .Lgs 50/2016

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale **può partecipare** alla procedura **a condizione che dichiari** - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti previsti dal successivo paragrafo 4.2. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - la seguente documentazione:

a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- circa i motivi di esclusione di cui all'art. 24 della l.p. n. 2 del 2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del

- contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: Il Responsabile del Servizio arch. Piergiorgio Rossi.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

- Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
 4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
 5. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio arch. Piergiorgio Rossi
 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
arch. Piergiorgio Rossi